Parere su una proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE e 70/457/CEE relative alle commercializzazioni delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra, delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 130 del 3 giugno 1977, pagina 2.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 26 maggio 1977 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 43, 47 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 150ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 giugno 1977.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio il 26 maggio 1977,

visto il trattato istitutivo della CEE, e in particolare gli articoli 43, 47 e 198,

vista la propria decisione, in data 22 giugno 1977, di designare un relatore generale, in considerazione dell'urgenza dell'argomento (articolo 18 del regolamento interno),

ascoltata la relazione del sig. Lapie, relatore generale,

visto quanto deliberato dai propri membri nella 150ª sessione plenaria, svoltasi il 22 e 23 giugno 1977 (seduta del 22 giugno),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Il Comitato approva la proposta di direttiva in oggetto, presentando al riguardo le osservazioni riportate qui di seguito.

2. In passato, il Comitato ha già avuto più volte l'opportunità di pronunciarsi sui problemi dell'armonizzazione delle disposizioni legislative — nel frattempo già assai progredita — nel settore delle sementi. In tali occasioni, il Comitato ha espresso a varie riprese la propria approvazione nei confronti dei provvedimenti adottati o previsti, in quanto essi contribuiscono a migliorare l'offerta di sementi e, quindi, il rendimento e la qualità della produzione agricola.

3. Il Comitato constata che s'intende nuovamente estendere la competenza della Commissione ad elaborare determinate regolamentazioni di ordine tecnico. Qualcosa di analogo si è già verificato con la direttiva di modifica 73/438/CEE [1]. Se anche in futuro saranno previste altre autorizzazioni di tal genere, le direttive diventerebbero sempre più disposizioni quadro. Una simile procedura è comprensibile, in quanto sarebbe difficile chiedere al Consiglio di occuparsi delle regolamentazioni inerenti, ad esempio, alla facoltà germinativa del Trifolium repens o alla determinazione di sistemi di chiusura. Si deve osservare, tuttavia, che provvedimenti come quelli che la Commissione dovrà ora prendere possono avere considerevoli effetti concreti, ad esempio un rialzo dei costi, per le categorie economiche interessate alla produzione e allo smercio di sementi, alle quali appartiene un gran numero di aziende agricole di riproduzione, come pure di medie imprese dedite alla coltivazione e al commercio. Il Comitato ritiene quindi che alle categorie in questione ed ai consumatori si debba dare l'occasione, in forma adeguata, di pronunciarsi a tempo opportuno e in modo esauriente sulle previste modifiche delle direttive e delle regolamentazioni che si dovranno apportare in base alle direttive via via poste in vigore, o ai fini dell'applicazione di queste.

4. Il Comitato approva le modifiche e le integrazioni proposte per le disposizioni riguardanti la chiusura e l'etichettatura. Le nuove norme possono contribuire a semplificare tali operazioni e quindi a far risparmiare tempo al momento, appunto, della chiusura e dell'etichettatura.

[1] GU n. L 137 del 3 6. 1977.

5. Le indicazioni richieste a titolo supplementare, riguardanti la data della chiusura o del prelievo o della rianalisi della facoltà germinativa sono volte a soddisfare le esigenze d'informazione dei consumatori e dei commercianti. D'altro canto, si deve però tener conto del fatto che la richiesta di indicazioni supplementari può causare difficoltà tecniche al momento della compilazione delle etichette.

6. Il Comitato non ha grandi obiezioni contro il trasferimento di competenza dal Consiglio alla Commissione per modificare l'elenco delle specie e, quindi, il campo d'applicazione delle direttive e neppure contro la prevista regolamentazione per il riconoscimento, a determinate condizioni, delle sementi certificate: entrambe le integrazioni soddisfano esigenze pratiche.

7. Vi sono invece delle riserve riguardo alla prevista suddivisione delle categorie di tuberi-seme di patate in classi, in quanto nulla si sa circa i criteri in base ai quali ciò dovrebbe avvenire. Nel determinare i relativi criteri, si deve badare ad evitare distorsioni di concorrenza.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1977.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Basil de FERRANTI

Parere su una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1976

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 138 dell'11 giugno 1977, pagina 15.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 8 giugno 1977 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 47 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 150ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 giugno 1977.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la richiesta di parere del Consiglio in data 8 giugno 1977,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, e in particolare gli articoli 47 e 198,

vista la propria decisione di designare, in considerazione della urgenza dell'argomento in esame, un relatore generale, conformemente all'articolo 18 del regolamento interno (decisione presa il 22 giugno 1977),

visti i precedenti lavori in materia e, in particolare, il parere sulla «proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1974» [1],

ascoltata la relazione presentata dal sig. Bernaert, relatore generale,

visto quanto deliberato dai propri membri il 22 giugno 1977 (150ª sessione plenaria, svoltasi il 22 e 23 giugno 1977),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Il Comitato approva la proposta di regolamento del Consiglio che fissa l'importo dell'aiuto ai

[1] GU n. C 286 del 15. 12. 1975.